

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1540

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  
(D'AREZZO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ANDREATTA)

Nuovo ordinamento  
dell'Ente nazionale italiano per il turismo

*Presentato il 19 marzo 1980*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente disegno di legge costituisce non solo una meditata rielaborazione di precedenti iniziative del Ministero del turismo e dello spettacolo, ma anche una sintesi di orientamenti e di enunciazioni contenuti in altre proposte e su cui si è riscontrata una ampia convergenza.

Esso risponde, altresì, all'esigenza manifestata, sin dai tempi della Conferenza nazionale del 1977, dal Governo, dalle Regioni, dalle forze politiche, economiche, sindacali e sociali, nonché dalle associazioni libere e democratiche, di esaltare il ruolo che il turismo è chiamato a svol-

gere nella società italiana e nell'economia, soprattutto per il rilevante contributo che può dare all'equilibrio dei nostri conti con l'estero.

È a tutti noto che nel 1978 l'Italia ha registrato un notevole successo nell'incremento del turismo estero. Gli arrivi nella nostra ricettività globale sono ammontati a 15.317.675 e le presenze complessive sono state 87.754.225, con aumento rispettivamente del 3,2 per cento e dell'8,2 per cento rispetto all'anno precedente.

Il volume degli introiti valutarî ha superato ogni precedente record: 5.335 miliardi di lire con un aumento del 27 per

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cento sul 1977, ciò che ha portato l'Italia a riguadagnare il secondo posto nel mondo, dopo gli Stati Uniti, per il volume di incassi.

Le entrate valutarie dovute al turismo hanno consentito di coprire per oltre il 60 per cento il passivo dovuto all'importazione di greggio, oltreché di riequilibrare il *deficit* della bilancia agricola alimentare.

I risultati dell'anno in corso si preannunciano ancor più positivi. I presupposti per ulteriori sviluppi non mancano. L'offerta turistica italiana, infatti, poggia su una infrastruttura ricettiva (6 milioni di posti letto) che è tra le migliori del mondo e che rappresenta un ingente patrimonio, frutto di oltre 10.000 miliardi di investimenti fatti in questo campo nel corso degli anni, in parte anche con il concorso pubblico e le leggi di incentivazione nazionali prima, regionali dopo. L'offerta di posti letto si completa con una serie di strutture e infrastrutture complementari in grado di rispondere a pieno alle diverse esigenze del turismo moderno.

Così per le stazioni sciistiche, quelle termali, gli stabilimenti balneari, gli approdi turistici, i centri congressuali.

Peraltro, per vincere la concorrenzialità dei Paesi europei, particolarmente di quelli mediterranei, e per ottenere una migliore e prolungata utilizzazione della ricettività turistica si rende necessario non solo qualificare sempre di più l'offerta, ma porre in essere una strategia che apra al turismo italiano nuovi spazi e nuove prospettive.

Una simile politica per realizzarsi ha bisogno che siano assicurate, da una parte, la piena collaborazione tra potere centrale e Regioni e, dall'altra, l'efficacia e la economicità dell'azione promozionale, affidandola ad un organismo che possieda adeguate strutture organizzative ed un elevato livello di specializzazione e che sia, altresì, in grado di salvaguardare l'esigenza di coordinazione dei diversi interventi e delle iniziative promosse ai vari livelli statali e regionali.

La previsione di una ricorrente utilizzazione delle strutture dell'ENIT, anche

da parte delle Regioni, comporta, naturalmente, che l'Ente non possa continuare ad operare sulla base di un ordinamento improntato a criteri esclusivamente centralistici, ormai largamente superati. Di qui la necessità che esso, pur continuando a costituire lo strumento operativo cui è istituzionalmente affidata la promozione turistica all'estero, assuma una configurazione che gli consenta di svolgere in modo adeguato tale funzione al servizio dello Stato, delle Regioni e di tutte le componenti dell'offerta turistica interessate allo svolgimento di attività di *promotion* oltre frontiera.

Già nel decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 1972 è disposto in modo esplicito che lo Stato, attraverso apposito intervento legislativo, provveda al riordinamento della organizzazione dell'Ente per assicurare la piena rispondenza di tale Organismo ai compiti ed agli impegni cui deve far fronte.

Con il presente disegno di legge, oltre ad introdursi nella struttura organizzativa ulteriori innovazioni in aggiunta a quelle già previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 1978, dalla legge n. 365 del 1974 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, si tende a determinare ed a disciplinare alcuni criteri e principi generali per un più corretto ed ordinato svolgimento delle funzioni di istituto, soprattutto attuando una opportuna programmazione delle attività promozionali onde ottenere una sempre maggiore penetrazione dell'Italia in tutti i mercati del mondo ed, in particolar modo, in quelle aree dove sarà possibile alimentare il cosiddetto turismo di ritorno.

Il primo articolo del disegno di legge sottolinea la natura pubblica dell'ENIT ed indica la sede dell'Ente in Roma.

Vengono poi delineati, nell'articolo 2, i compiti cui l'Ente è istituzionalmente preposto, precisando che essi vanno espliciti nel rispetto delle competenze riservate allo Stato, in attuazione delle direttive generali in materia turistica, nonché nel quadro della programmazione economica nazionale. Si specifica poi che l'Ente agisce, non solo come organismo operativo

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dello Stato e delle Regioni, ma anche come organismo di sostegno dell'attività di tutte le componenti, pubbliche o private, dell'offerta turistica. Particolarmente importante appare anche il compito di studio e di ricerca affidato all'ENIT, considerato che oggi il turismo si va sempre più affermando quale fenomeno pilotato piuttosto che spontaneo, il che presuppone un approfondimento tecnico dei suoi vari aspetti. La stessa politica governativa a livello internazionale, sia sul piano bilaterale che su quello multilaterale non può essere produttiva di effetti se non è fondata su precisi elementi conoscitivi. Per quanto concerne l'istituzione e la gestione degli Uffici di rappresentanza all'estero, pur spettando tali competenze allo Stato, si è ritenuto di delegarle all'ENIT per la lunga esperienza acquisita in tale campo, prevedendo però la preventiva intesa per i riflessi che i suddetti Uffici hanno sotto il profilo della collaborazione internazionale. Da ultimo si è riconosciuta allo Stato la facoltà di individuare direttamente iniziative di particolare rilievo promozionale, la cui esecuzione rimane peraltro affidata all'ENIT.

L'articolo 3 stabilisce le modalità per la formulazione delle direttive generali cui l'Ente dovrà conformare la propria attività, evidenziando l'opportunità che il coordinamento operativo si realizzi soprattutto attraverso una programmazione annuale e pluriennale.

L'articolo 4 individua gli Organi dello Ente nel presidente, nel vicepresidente, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato esecutivo e nel Collegio dei revisori.

Gli articoli 5 e 6 stabiliscono la procedura per la nomina del presidente e del vicepresidente, cui si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente. Tale innovazione è apparsa opportuna in relazione al nuovo ruolo che deve essere svolto dall'ENIT, non più soltanto collegato ad una Amministrazione statale, ma inserito in una complessa realtà di cui sono parte integrante e sostanziale le Regioni. Oltre i compiti specifici, spetta al presidente di adottare, nei casi di necessità

e di urgenza, provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, al quale gli stessi vengono comunicati per la ratifica nella prima riunione successiva. Il vicepresidente, oltre a sostituire il presidente in caso di assenza o di impedimento, svolge i compiti attribuitigli dallo statuto o delegati dal presidente.

L'articolo 7 fissa la composizione del Consiglio di amministrazione nel quale sono inseriti, oltre ai rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato più direttamente interessate, gli assessori per il turismo delle Regioni a statuto ordinario, a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché i rappresentanti degli organi associativi degli enti locali e delle comunità montane, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616. È stata altresì tenuta presente l'opportunità di ricomprendere nell'organo componenti che per la loro specifica qualificazione possono dare un rilevante contributo. Significativo è l'inserimento di un rappresentante del personale dell'Ente. Si viene così incontro a legittime aspirazioni, secondo criteri che vanno sempre più affermandosi nell'ambito dell'organizzazione degli enti pubblici.

L'articolo 8 delinea i compiti cui è specificamente preposto il Consiglio, sostanzialmente immutati rispetto all'assetto oggi in vigore. Viene opportunamente richiamato, per quanto concerne i bilanci, l'ordinamento dei servizi, l'istituzione degli Uffici di rappresentanza e la disciplina del personale, la normativa generale di cui alla legge n. 70 del 1975.

L'articolo 9 stabilisce la procedura di approvazione dello statuto dell'Ente, che dovrà essere deliberato entro il termine di sei mesi dalla costituzione del Consiglio di amministrazione, per dare concreta attuazione alle norme relative al nuovo ordinamento generale.

L'articolo 10 fissa la composizione del Comitato esecutivo nel quale viene assicurata una larga rappresentatività della componente regionale. Circa le sue attribuzioni, deve sottolinearsi la disposizione che

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

prevede l'approvazione del Consiglio di amministrazione soltanto ai fini della esecutività di taluni atti, al fine di superare le difficoltà derivanti dall'applicazione della normativa generale.

L'articolo 11, nel determinare la composizione del Collegio dei revisori, cui è demandato il controllo della gestione dell'Ente, prevede che, oltre i membri designati dal Ministero del tesoro e dal Ministero del turismo, un componente sia designato dalla Commissione consultiva interregionale.

L'articolo 12 che si riferisce alla nomina e alle attribuzioni del direttore generale, stabilisce che la sua assunzione venga effettuata dal Consiglio di amministrazione con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile. Per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico, si fa riferimento alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Nell'articolo 13 si fissa la durata dell'esercizio finanziario e si indicano le fonti

di finanziamento dell'Ente. Tra tali fonti è stata specificamente prevista l'erogazione di contributi da parte delle Regioni, tenuto conto dell'azione fondamentale che l'ENIT è chiamato a svolgere in loro favore.

L'articolo 14 stabilisce l'entità del contributo statale nella misura globale di 30 miliardi annui, precisando che almeno 10 devono essere destinati a iniziative promozionali, allo scopo di evitare un'eccessiva utilizzazione di fondi per spese di funzionamento. È altresì previsto che tale contributo possa essere elevato, anche in relazione all'aumento dell'introito valutario annuo, considerato che quasi tutti i Paesi destinano alla promozione tra l'1 e il 3 per cento delle entrate dovute al turismo dall'estero.

L'articolo 15 fissa i termini e le modalità per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Con l'articolo 16, viene espressamente abrogata la vigente normativa.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Natura dell'Ente).*

L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) cura la promozione dell'offerta turistica italiana sul mercato internazionale.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

## ART. 2.

*(Funzioni ed attività).*

L'Ente nazionale italiano per il turismo, nel rispetto delle competenze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e in conformità delle scelte operate in sede di programmazione nazionale, opera al fine di garantire l'attuazione delle iniziative assunte nel settore dallo Stato e dalle Regioni; realizzare il loro coordinamento operativo, agevolando all'estero l'attività delle imprese e delle altre organizzazioni turistiche italiane presenti sul mercato internazionale.

A tale scopo, l'ENIT provvede in particolare a:

a) svolgere all'estero iniziative di promozione delle risorse turistiche nazionali idonee a rendere l'apporto derivante dal movimento turistico coerente rispetto agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed alle esigenze congiunturali dell'economia italiana;

b) promuovere un sistema di informazioni sui mercati turistici internazionali ed a diffondere i risultati;

c) raccogliere ed elaborare, anche in collaborazione con l'ISTAT, dati statistici sul movimento turistico; predisporre e attuare studi, indagini e ricerche sulla evoluzione della domanda e del mercato tu-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ristico internazionale atte a favorire l'adeguamento, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo dell'offerta turistica italiana; procedere allo studio sistematico della legislazione internazionale comunque afferente il turismo; comunicare tempestivamente i risultati dei menzionati studi, ricerche ed indagini allo Stato e alle Regioni, allo scopo di facilitare l'espletamento delle funzioni ad essi riservate;

d) sostenere, con la propria struttura organizzativa, con servizi di assistenza tecnica ed opportune iniziative l'attività di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale e l'attività degli enti e delle associazioni che operano per l'interscambio del turismo sociale e giovanile;

e) agevolare i viaggi dei turisti stranieri, anche in collaborazione con le aziende pubbliche di trasporto e con le associazioni rappresentative degli operatori turistici e delle imprese private di trasporto;

f) istituire, sopprimere e riordinare su delega e d'intesa con lo Stato, delegazioni ed uffici di rappresentanza e di informazione all'estero, nonché uffici turistici alle frontiere;

g) realizzare, per delega dello Stato, all'estero o all'interno, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale, nazionale o pluriregionale.

## ART. 3.

*(Piani promozionali).*

L'Ente opera sulla base di piani annuali e pluriennali, predisposti con il concorso delle Regioni.

Con il piano pluriennale l'ENIT realizza i propri fini istituzionali, attuando altresì gli obiettivi risultanti dalla programmazione nazionale e dagli indirizzi e atti di coordinamento del Governo.

I piani annuali e pluriennali sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'Ente predispone il piano annuale entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello di attuazione.

L'ENIT, su richiesta, mette a disposizione la propria struttura organizzativa anche per lo svolgimento di ulteriori iniziative promozionali che le Regioni intendano realizzare, al fine di far fronte a nuove emergenti esigenze, ad integrazione del piano annuale.

ART. 4.

(*Organi*).

Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il vicepresidente;
- c) il Consiglio d'amministrazione;
- d) il Comitato esecutivo;
- e) il Collegio dei revisori.

ART. 5.

(*Presidente*).

Il presidente, scelto in una terna di nomi predisposta dal Consiglio d'amministrazione fra persone particolarmente esperte in materia di turismo, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo. Il presidente vigila sulla esecuzione dei provvedimenti degli organi di amministrazione e sull'andamento della gestione. Nei casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, al quale gli stessi vengono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Al presidente dell'Ente spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

## ART. 6.

(*Vicepresidente*).

Il vicepresidente è scelto e nominato con le modalità previste per il presidente e dura in carica per lo stesso periodo. Ad esso sono attribuiti i compiti indicati dallo statuto dell'Ente, nonché quelli eventualmente delegati dal presidente.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Anche al vicepresidente dell'Ente spetta un'indennità di carica in base all'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

## ART. 7.

(*Composizione del Consiglio di amministrazione*).

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, ed è composto, oltre che dal presidente e vicepresidente:

a) dagli assessori al turismo in carica di ciascuna delle Regioni a statuto ordinario e speciale, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) da nove rappresentanti rispettivamente designati dai Ministeri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei trasporti, del commercio estero, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo e dei beni culturali e ambientali;

c) da cinque rappresentanti designati rispettivamente dalla Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dalla Unione delle province italiane (UPI), dall'Unione nazionale delle comunità economiche montane (UNCEM), dall'Automobil club d'Italia e dal Touring club italiano;

d) da sei esperti in materie turistiche designati dal CNEL in rappresentanza dei lavoratori interessati al movimento tu-



ristico, degli imprenditori operanti nei settori economici maggiormente interessati al movimento turistico, delle associazioni e degli Enti che svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale o giovanile, del movimento cooperativo interessato al settore turistico;

e) da un rappresentante del personale dell'Ente;

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina.

In caso di dimissione o di vacanza di consiglieri di amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, provvede, entro sessanta giorni dal determinarsi della vacanza, con apposito decreto, alla loro sostituzione fino alla scadenza del periodo di durata in carica del Consiglio di amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti.

#### ART. 8.

*(Compiti del Consiglio di amministrazione).*

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) le direttive generali dell'Ente e i programmi di attività annuali e pluriennali, in correlazione con la programmazione economica generale;

b) i bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi;

c) gli impegni pluriennali di spesa;

d) l'ordinamento dei servizi e la istituzione degli uffici dell'Ente all'estero e alla frontiera;

e) il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico;

f) il regolamento di amministrazione e di contabilità.

Il Consiglio di amministrazione ha altresì il compito di predisporre la relazione annuale sull'attività svolta e sull'andamento della gestione da allegare al bilancio annuale del Ministero del turismo e dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1959, n. 617.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a)* e *c)*, debbono essere approvate dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con provvedimento da adottarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento degli atti, scaduto il quale le deliberazioni diventano esecutive.

Le deliberazioni di cui alla lettera *b)* sono sottoposte alla approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Le deliberazioni di cui alle lettere *d)* ed *e)* sono approvate secondo le modalità stabilite dall'articolo 29 della legge di cui al precedente comma.

#### ART. 9.

(Statuto).

Lo Statuto è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua costituzione ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato.

#### ART. 10.

(Comitato esecutivo).

Il Comitato esecutivo è costituito dal presidente, dal vicepresidente, da sei componenti eletti dal Consiglio di amministrazione, di cui almeno tre scelti tra assessori regionali al turismo ed uno tra i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato.

Il Comitato esecutivo adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione dei

programmi di attività stabiliti dal consiglio di amministrazione con le modalità previste nell'articolo 7, ultimo comma, ed in particolare delibera:

a) gli impegni di spesa, secondo quanto previsto dallo Statuto;

b) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le locazioni ultranovennali;

c) le accettazioni di lasciti e di donazioni;

d) le liti attive e passive;

e) gli altri provvedimenti attribuiti alla sua competenza dallo Statuto nonché gli atti che siano ad esso demandati dal Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni di cui alle lettere b), c) e d), sono sottoposte alla approvazione del Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

#### ART. 11.

##### *(Controllo della gestione).*

Il controllo della gestione dell'Ente è demandato ad un collegio di tre revisori, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto: da un rappresentante del Ministero del tesoro, presidente; da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo; da un rappresentante delle regioni, designato dalla Commissione consultiva interregionale.

I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati; con le stesse modalità previste dal primo comma del presente articolo è nominato un supplente per ciascun revisore.

Il collegio dei revisori effettua il riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto ed esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposi-

te relazioni da trasmettere alla Corte dei conti nonché alle Amministrazioni del turismo e del tesoro.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

ART. 12.

*(Direttore generale).*

Il direttore generale, scelto tra persone in possesso di comprovati ed adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente, è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo senza diritto a voto deliberativo; cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Ente, sovrintende alle attività di tutti gli Uffici dell'Ente ed esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo statuto e affidato dagli altri organi dell'Ente.

Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale viene stabilito secondo le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 13.

*(Esercizio finanziario).*

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alle spese per il proprio funzionamento l'Ente provvede con:

- a) contributi dello Stato;
- b) contributi delle Regioni e di altri Enti pubblici, in relazione agli incarichi dagli stessi affidati all'Ente;
- c) proventi patrimoniali di gestione;
- d) altre entrate eventuali.

## ART. 14.

(Contributo dello Stato).

A decorrere dall'anno finanziario 1980, il contributo dello Stato per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente è elevato a lire 30 miliardi, di cui almeno 10 per iniziative promozionali e pubblicitarie turistiche all'estero, concernenti anche il turismo giovanile.

La misura del contributo statale di cui al precedente comma può essere modificata con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 22 miliardi e 985 milioni, per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 15.

(Norma transitoria).

Entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si dovrà provvedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Nella sua prima seduta il Consiglio di amministrazione, convocato dal Ministro del turismo e dello spettacolo, e presieduto dal consigliere più anziano di età, formula la terna di nomi di cui al primo comma dell'articolo 5.

## ART. 16.

(Norma finale).

È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1041, recante il riordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ed ogni altra norma in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.